

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2013)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTINELLI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1962

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge che il Governo si onora di sottoporre all'esame del Parlamento non può non imporsi all'attenzione del Paese. Il provvedimento costituisce, per i riflessi di ordine sociale che comporta e per l'onere finanziario che ne consegue, una prova concreta del vigile interessamento che il Governo pone alla soluzione di problemi di interesse generale.

La materia della previdenza sociale e particolarmente della pensionistica implica questioni di non facile soluzione che traggono origine, tra l'altro, dall'inevitabile contrasto sussistente fra il desiderio di accogliere le giuste istanze di coloro che hanno


dedicato la loro vita lavorativa allo sviluppo dell'economia del Paese e la constatazione dei pesanti oneri che derivano dal miglioramento del trattamento di pensione.

È necessario, infatti, contemperare le due antitetiche posizioni, al fine di evitare che la distrazione di rilevanti aliquote di reddito da destinarsi ai miglioramenti del trattamento di pensione, possa incidere sullo sviluppo economico, ritorcendosi così in un danno per la collettività e pertanto degli stessi pensionati.

Per rendersi conto della portata del problema è opportuno puntualizzare la situazione ponendo in rilievo alcuni dati relativi allo sviluppo dell'assicurazione obbli-

gatoria, invalidità, vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale dal 1943 ad oggi.

In tale periodo il numero complessivo delle pensioni si è quintuplicato, come appare evidente dal prospetto che segue:




Oltre ad essere aumentata la famiglia dei pensionati, si è avuto, nello stesso periodo, un aumento del valore reale medio delle pensioni: se nel 1958 esse avevano mediamente un valore reale pari a circa sei volte quello del 1943, con i miglioramenti previsti dal presente provvedimento le pensioni rag-

giungeranno mediamente un valore reale di oltre otto volte la misura del 1943, come si rileva dall'esame dei dati di cui al prospetto della pagina seguente, che riporta l'importo medio annuo delle pensioni vigenti negli anni suddetti espresso in lire 1961:

PROSPETTO II

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA




Se si considera, poi, il problema delle pensioni di importo minimo (espresso in lire 1961) si ha che il valore reale di dette pensioni, con il presente provvedimento risulta, per i pensionati di vecchiaia in età inferiore ai 65 anni, di circa 27 volte quello del 1943 e di circa 34 volte, per i pensionati ultrasessantacinquenni; per i pensionati di invalidità i corrispondenti aumenti

dei valori reali delle pensioni di importo minimo si possono valutare rispettivamente in 43 e 54 volte.

Il prospetto che segue può dare un'idea immediata, con riferimento alle pensioni di vecchiaia, di quanto è stato fatto in tale materia, per effetto della introduzione (nel 1945) del principio di garantire dei trattamenti minimi fissati dalla legge indipendentemente dalla contribuzione.

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA




FINO A 65 ANNI DI ETÀ
OLTRE 65 ANNI DI ETÀ
SENZA DISTINZIONE DI ETÀ

Infine dal prospetto che segue, si rileva la considerevole entità della spesa che la produzione e lo Stato affrontano per l'erogazione delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché l'incremento che

la stessa spesa, considerata sempre in lire 1961 per porre in evidenza la variazione del suo valore reale, ha avuto nel periodo di tempo considerato.

pesu lorda complessiva per le pensioni
in miliardi di lire 1961)



Al 30 giugno del 1962 il numero dei pensionati risulterà di circa 4.330.000, per una spesa annua complessiva a carico del Fondo adeguamento pensioni di circa lire 676 miliardi, di cui lire 176 miliardi sono attribuibili per la integrazione ai trattamenti minimi al livello attuale.

Ecco perchè lo slancio del Governo inteso a rivalutare le prestazioni di pensioni è infrenato, responsabilmente, dagli aumenti della spesa che tale operazione comporta.

Dopo numerosi provvedimenti legislativi avutisi in materia nel periodo post-bellico, e che rispondevano all'urgenza di aggiornare il valore delle prestazioni, ridotte dalla svalutazione monetaria conseguente alla guerra, con legge 4 aprile 1952, n. 218, si posero le basi per una ordinata ed organica trasformazione del sistema pensionistico gestito dall'I.N.P.S.

In quell'occasione fu ribadito il principio di concedere dei minimi di pensione, indipendentemente dalla contribuzione, e furono rivalutate tutte le pensioni contributive, fissando altresì, il principio della equa ripartizione degli oneri contributivi tra la collettività nazionale, i datori di lavoro ed i lavoratori in servizio attivo.

A distanza di circa sei anni dalla legge n. 218, con legge 20 febbraio 1958, n. 55, si provvede, oltre che a modifiche migliorative del sistema, ad elevare, nuovamente, i trattamenti minimi ed a maggiorare tutte le pensioni contributive.

Ora il Governo trascorsi circa quattro anni dalla legge n. 55 — in relazione all'aumentato indice di accrescimento del reddito nazionale ed al crescente sviluppo della dinamica economica del Paese — presenta questo disegno di legge allo scopo di elevare i trattamenti minimi ed aumentare le pensioni contributive, apportando in pari tempo alcune modifiche migliorative alle norme che regolano questa forma assicurativa.

Con il presente provvedimento il Governo intende rendere partecipi delle migliorate condizioni economiche anche la categoria dei pensionati, la cui opera meritoria non può essere dimenticata ma deve anzi inserirsi tra i fattori che hanno concorso a de-

terminare l'attuale progresso economico italiano.

Nelle sue linee essenziali il disegno di legge contempla una serie di disposizioni intese a realizzare le seguenti finalità:

miglioramento di tutte le pensioni mediante un aumento percentuale delle pensioni contributive, nonchè l'elevazione dei trattamenti minimi;

estensione del diritto alla pensione di reversibilità ad alcuni gruppi di superstiti che in base alle attuali disposizioni ne sono esclusi, nonchè la riapertura del termine per richiedere la pensione di reversibilità ai sensi della legge n. 55 del 1958;

nuova regolamentazione dei supplementi di pensione e istituzione della pensione supplementare per i pensionati di trattamenti speciali di previdenza (Stato, Enti locali, eccetera);

possibilità di versare, nell'interesse dei lavoratori, contributi per periodi di lavoro pregressi rispetto ai quali, per intervenuta prescrizione, è preclusa la regolarizzazione;

abrogazione di alcune disposizioni che non più armonizzano con gli attuali orientamenti previdenziali.

Prima di illustrare le norme contenute nel disegno di legge è necessario e doveroso richiamare la fondamentale distinzione esistente nei trattamenti di pensione erogati dalla assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti: cioè, tra le pensioni contributive derivanti dai versamenti fatti per tutta la vita lavorativa e che quindi devono garantire un trattamento di quiescenza rapportato ai salari goduti e le pensioni sociali (trattamenti minimi), corrisposte a coloro i quali solo per brevi periodi sono stati lavoratori dipendenti o che hanno beneficiato per il passato di salari irrisori e per i quali quindi la collettività deve intervenire per garantire un « minimo » sotto il quale non sarebbe neppure possibile sopprimere ai più elementari bisogni di vita.

Si illustrano di seguito, dettagliatamente, i singoli articoli del disegno di legge.

Maggiorazione proporzionale delle pensioni

L'articolo 1 e l'articolo 12 regolano l'aumento proporzionale delle pensioni e lo scor-

rimento del contributo base in corrispondenza delle singole classi di retribuzione al fine di mantenere in un conveniente equilibrio il rapporto contributo-salario.

Il nuovo coefficiente di adeguamento è elevato (art. 1) da 55 a 72 volte la pensione base; il che corrisponde ad un aumento percentuale di circa il 30 per cento delle pensioni in essere.

Non può sfuggire la concretezza dell'aumento percentuale disposto che va di gran lunga oltre i limiti della naturale svalutazione monetaria intervenuta tra l'ultimo provvedimento legislativo (1958) e il presente disegno di legge.

Inoltre non va sottovalutata la circostanza che la quota di riduzione della pensione ai pensionati che lavorano non è stata modificata, come fu fatto, invece, nel precedente provvedimento: per cui questi pensionati fruiscono effettivamente dell'incremento percentuale apportato alle pensioni.

Miglioramenti dei minimi di pensione

L'articolo 2 eleva i trattamenti minimi di pensione già previsti dall'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, modificandone la misura:

a lire 12.000 per le pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni;

a lire 15.000 per le pensioni di invalidità di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Nel determinare il nuovo livello dei trattamenti minimi non solo è sembrato giusto mantenere la differenziazione per età esistente in base alle norme vigenti ma si è ritenuto opportuno estendere tale criterio anche per i minimi di pensione relativi agli invalidi ed ai superstiti.

L'articolo 2 modifica anche i criteri per l'attribuzione dei detti trattamenti minimi, innovando alle modalità stabilite, in materia, dall'articolo 5 della legge n. 55 del 1958, e ciò nell'intento di stabilire una perfetta parità tra i pensionati indipendentemente dal settore nel quale lavorano, essendosi considerata irrilevante, agli effetti della concessione del trattamento minimo e della

esclusione da esso, la natura (industriale, agricola, terziaria) del settore di lavoro.

Con ciò si è voluto anche meglio affermare il principio che l'integrazione della pensione al limite del trattamento minimo spetta soltanto a chi non percepisce redditi di lavoro subordinato o a chi, pur non lavorando, goda già, per effetto di altre pensioni, di trattamento di pensione al limite stesso.

La seconda parte dell'articolo 2 stabilisce che nei confronti dei pensionati occupati nel settore dell'agricoltura la riduzione del trattamento di pensione prevista dall'articolo 12 della legge n. 218, nel testo modificato dell'articolo 6 della legge n. 55 del 1958, e la detrazione della integrazione della pensione al trattamento minimo deve essere effettuata in ragione del numero delle giornate di effettiva occupazione in parallelismo con quanto attualmente disposto nei confronti dei pensionati che lavorano in altri settori, confermando l'attuale procedimento, secondo il quale alle trattenute e detrazioni di cui sopra, provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle risultanze degli elenchi dei lavoratori agricoli.

Si può concludere asserendo che il concreto intervento anche in materia di minimi è l'espressione della sentita esigenza sociale di assicurare un trattamento sufficiente a soddisfare i fondamentali bisogni di vita — tenuto conto che si tratta di vecchi lavoratori che in genere si presume facciano parte di nuclei familiari — contenuto peraltro nei limiti delle possibilità economico-finanziarie del Paese.

Estensione della reversibilità delle pensioni

Come è noto con gli articoli 2 e 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è stato, tra l'altro, stabilito che i superstiti di assicurato deceduto tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 (art. 2) o dopo il 31 dicembre 1945 (art. 3) hanno diritto alla pensione quando sussistano al momento della morte dell'assicurato stesso i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, ad eccezione dell'età.

Dal mancato collegamento delle due norme è derivato che sono stati esclusi dal diritto alla pensione alle condizioni di cui sopra i superstiti dell'assicurato deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1945 ed il 31 dicembre 1957.

A colmare tale lacuna provvede ora l'articolo 5 disponendo che il diritto a pensione compete ai superstiti dell'assicurato deceduto nel periodo suddetto a condizione che alla data della morte sussistessero i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal n. 1 dell'articolo 9, sub-art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Con lo stesso articolo 5 viene riaperto, per la durata di due anni, il termine, scaduto il 1° marzo 1960, per la presentazione delle domande di pensione da parte dei superstiti di cui all'articolo 2 della citata legge n. 55: ciò in considerazione delle numerose sollecitazioni pervenute da ogni parte e che si sono anche tradotte in alcune proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Regolamentazione dei supplementi di pensione e istituzione della pensione supplementare

La liquidazione dei supplementi di pensione in base ai contributi versati dopo il pensionamento è attualmente disciplinata dall'articolo 27, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

La pratica attuazione di dette norme ha messo in evidenza un grave inconveniente rappresentato dalla preclusione del diritto ad altri supplementi dopo la liquidazione del primo.

A ciò si è ovviato con l'articolo 3 che consente la pluralità dei supplementi, peraltro condizionati al trascorrere di indispensabili periodi di attesa.

L'articolo 4, risolve il delicato problema riaperto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 818, riguardante l'utilizzazione dei contributi assicurativi versati, in qualsiasi tempo, a favore di iscritti a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo al-

l'esclusione o all'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria di pensione.

Le disposizioni dell'articolo in esame affermano il diritto alla pensione autonoma nell'assicurazione generale obbligatoria quando i contributi versati siano sufficienti a perfezionare i requisiti di legge e prevedono la liquidazione di una pensione supplementare quando tali requisiti per il diritto alla pensione autonoma non risultano raggiunti.

Con l'istituto della pensione supplementare si vitalizzano, ai fini del complessivo trattamento pensionario, periodi di contribuzione che valutati isolatamente non darebbero diritto a prestazioni.

Regolarizzazione contributiva per periodi di lavoro colpiti da prescrizione

Le omissioni contributive non sanabili per effetto della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comportano per il lavoratore un danno il cui risarcimento da parte del datore di lavoro egli può ottenere mediante azione legale. A parte, peraltro, gli inconvenienti e le spese dei procedimenti giudiziari, resta il fatto che il lavoratore liquida di solito, a titolo di indennizzo, una somma *una tantum* di capitale corrispondente alle mancate prestazioni pensionarie.

È noto, invece, che il sistema obbligatorio ha come fine quello di garantire un trattamento pensionario; si è quindi appalesata l'opportunità di inserire una norma che consenta il raggiungimento di tale fine.

È stata data, così, facoltà al datore di lavoro inadempiente, di essere ammesso a costituire in favore del lavoratore interessato una rendita vitalizia reversibile, commisurata alla quota, regolarmente adeguata, di pensione della assicurazione obbligatoria che sarebbe derivata dai contributi omessi, qualora questi fossero stati effettivamente versati purchè l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro e la misura della retribuzione corrisposta siano provati con documenti di data certa. Se il datore di lavoro non si avvale di detta facoltà, il lavoratore può sostituirsi a costui nell'esercizio della facoltà medesima, purchè fornisca al-

l'I.N.P.S. le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita.

Per la costituzione di tale rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore, verseranno all'Istituto la riserva matematica calcolata in base ad apposite tariffe.

La costituzione di detta rendita andrà ad assicurare al prestatore d'opera un risarcimento in forma specifica senza peraltro limitare l'eventuale diritto del lavoratore stesso al risarcimento dei maggiori danni subiti, ai sensi dell'articolo 2116, secondo comma, del codice civile.

La norma consente oltre che di realizzare l'interesse sociale ad una liquidazione in forma pensionaria, di soddisfare altresì l'interesse eventuale del lavoratore a valorizzare contributi versati per altri periodi di lavoro e che di per sè soli non risultino sufficienti al raggiungimento dei requisiti minimi di assicurazione o contribuzione occorrenti per il diritto a pensione.

Maggiori oneri determinati dal provvedimento e loro copertura

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 5 riguardanti l'elevamento del coefficiente di rivalutazione delle pensioni base da 55 a 72 volte, l'elevamento dei minimi a lire 12.000 e 15.000 mensili (sotto le condizioni che sono già state precedentemente illustrate) l'estensione del diritto a pensione ai superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 ed anteriormente al 1° gennaio 1958 comportano un ulteriore onere finanziario per il Fondo di adeguamento pensione.

Tale onere è stato determinato, partendo dai numeri medi di pensioni vigenti nel 1962, calcolati in:

pensioni di vecchiaia	n. 2.200.500
pensioni di invalidità	» 1.262.600
pensioni ai superstiti	» 866.900
TOTALE	n. 4.330.000

tenendo conto della loro distribuzione per età, per classi di importo e per numero di figli a carico.

Le disposizioni degli articoli citati portano ad un onere complessivo annuo, in ag-

giunta a quello attualmente sostenuto dal Fondo di adeguamento, di lire 296 miliardi, dei quali per l'aumento del coefficiente di moltiplicazione a 72 volte: lire 146 miliardi; per l'aumento dei minimi: lire 150 miliardi.

Tale aumento di spesa, a norma delle disposizioni dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per ciò che concerne la parte di spesa per la quale lo Stato concorre con il 25 per cento, e dell'articolo 9 della presente legge che fissa in 37,5 miliardi annui l'ulteriore concorso statale per i trattamenti minimi, resta diviso tra produzione e Stato come segue:

	Onere totale	Produzione (miliardi di lire)	Onere a carico Stato
Aumento coefficiente di moltiplicazione	146	110	36
Elevamento trattamenti minimi	150	112,5	37,5
Totale	296	222,5	73,5

In sostanza, la ripartizione dell'onere tra produzione e Stato viene a risultare nella seguente proporzione: datori di lavoro per metà; lavoratori per un quarto e Stato per un quarto.

L'onere di 222,5 miliardi a carico della produzione dovrà essere fronteggiato con un aumento dell'aliquota contributiva, che con riferimento alle retribuzioni imponibili (lire 4.000 miliardi) si può valutare pari al 5,55 per cento di cui:

a carico del datore di lavoro 3,70 per cento;

a carico del lavoratore 1,85 per cento.

L'aliquota complessiva per il Fondo adeguamento pensioni, a prescindere dal costo dell'assistenza malattia ai pensionati, assume pertanto i valori stabiliti dall'articolo 10 della presente legge:

aliquota complessiva 19,80 per cento;
di cui: a carico del datore di lavoro 13,20 per cento; a carico del lavoratore 6,60 per cento.

Tale è la misura del contributo che è da ritenersi congrua, per garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti al Fon-

do per l'adeguamento delle pensioni dalle norme di cui agli articoli 1, 2 e 5 del disegno di legge.

Pertanto, con la stessa decorrenza (1° luglio 1962), attribuita ai miglioramenti delle prestazioni, dovrà avere effetto l'applicazione della nuova misura del contributo.

Sembra, peraltro, che di fronte ad un onere così sensibile che dovrà ricadere sulla produzione (datori di lavoro e lavoratori) e sullo Stato, non si possa prescindere da una valutazione obiettiva e responsabile della situazione finanziaria del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

È noto che con un disegno di legge in corso di esame davanti al Parlamento e recentemente approvato dal Senato (atto numero 1637-A) è risolta una annosa questione relativa alla determinazione del contributo dello Stato a favore del Fondo, in sede di interpretazione della norma di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, numero 218.

Con tale provvedimento sono riconosciute a favore del Fondo le somme derivanti a carico dello Stato dalla più corretta applicazione della norma sopracitata e ne è disciplinato il versamento a favore del Fondo stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella compilazione dei propri bilanci ha considerato — e giustamente — come crediti certi ed esigibili le somme dovute dallo Stato a titolo di contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni in base alle norme citate ed ha, quindi, presentato una situazione patrimoniale del Fondo medesimo che tiene conto dei crediti predetti.

Così calcolata, la situazione patrimoniale del Fondo presenta alla data del 31 dicembre 1961, in base ai dati provvisori finora disponibili, un avanzo (avanzo e riserva) di circa L. 170 miliardi.

È ovvio che tale situazione non corrisponde alla situazione di cassa del Fondo, anche se l'Istituto ha potuto di fatto ovviare in parte alle carenze dei versamenti da parte dello Stato, mediante anticipazioni da parte delle Casse postali.

Non bisogna, inoltre, dimenticare che la situazione di cassa del Fondo s'inquadra

nella situazione generale di cassa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le cui gestioni non sono tutte favorevoli, ma presentano in qualche caso (esempio: gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri) stati di disavanzo assai pesanti.

È, fra l'altro, da considerare innaturale un sistema di finanziamento che si avvalga costantemente e sostanzialmente su compensazioni tra gestioni attive e gestioni passive.

D'altronde, è noto che, particolarmente per quanto riguarda la gestione delle pensioni per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri il problema dovrà essere esaminato nel quadro degli interventi e delle provvidenze che saranno adottati per risolvere i problemi del settore agricolo, anche in relazione alle conclusioni della Conferenza nazionale dell'agricoltura.

Tuttavia, è da ritenere che la favorevole situazione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui sopra si è detto, sia tale da consentire la possibilità di graduare nel tempo l'aumento della misura del contributo dovuto dalla produzione e dallo Stato a favore del Fondo medesimo e di ridurre, nel primo anno di applicazione della legge, il contributo dello Stato per l'aumento dei trattamenti minimi da 37,5 miliardi a 14 miliardi.

Infatti, per il primo anno di applicazione della nuova aliquota contributiva, con decorrenza dal 1° luglio 1962, si potrebbe contenere l'aliquota di aumento, calcolata in ragione del 5,55 per cento, alla misura del 3,75 per cento, attingendo dagli avanzi e dalle riserve del Fondo per un importo di circa lire 96 miliardi. Di conseguenza, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, l'aliquota complessiva del contributo per l'adeguamento delle pensioni, esclusa l'assistenza di malattia ai pensionati, potrebbe essere stabilita in ragione del 18 per cento, mentre a decorrere dal 1° luglio 1963 salirebbe alla misura congrua del 19,80 per cento.

In tal senso è stata predisposta la norma dell'articolo 10 del provvedimento, che stabilisce la misura del contributo di cui trattasi. Resta inteso, peraltro, che essa pog-

gia su un presupposto essenziale, costituito dalla più rapida traduzione in legge formale del disegno di legge, già approvato dal Senato, che regola il versamento del contributo dello Stato a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Oltre alla determinazione delle nuove misure del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in applicazione delle norme previste dal disegno di legge in esame per l'aumento dei trattamenti minimi e per la rivalutazione delle pensioni, il provvedimento stesso, sempre all'articolo 10, interviene a perfezionare la disciplina delle quote contributive, dovute temporaneamente al Fondo dagli stessi datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati.

L'articolo 5 della citata legge n. 1443 dispone che, a partire dal 1° gennaio 1964, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati è trasferito dalle gestioni dei trattamenti di pensione alle gestioni dell'assicurazione di malattia dei lavoratori in attività di servizio.

Pertanto, alla data del 1° gennaio 1964 il Fondo per l'adeguamento delle pensioni verrà ad essere sollevato da tale onere.

La norma di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961 prevede attualmente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori due quote contributive pertinenti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e destinate al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati:

a) una quota del 2,80 per cento destinata alle spese correnti di finanziamento dell'assistenza;

b) una quota dello 0,20 per cento destinata a coprire l'onere dell'assistenza non fronteggiato dalle disponibilità del Fondo per il periodo anteriore al 1° gennaio 1962.

Il disegno di legge in esame fissa in termini chiari la temporaneità di applicazione delle due quote di contribuzione predette e disciplina altresì il trapasso degli oneri dalle gestioni dei trattamenti di pensione alle gestioni dell'assicurazione di malattia,

Riguardo alla quota del 2,80 per cento, stabilisce che la stessa cesserà di avere applicazione, ai fini del finanziamento del Fondo per l'adeguamento pensioni, con effetto dal 1° gennaio 1964, allorchè l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati passerà a carico delle gestioni dell'assicurazione di malattia dei lavoratori in attività di servizio. Stabilisce, inoltre, che il passaggio dell'onere a tali ultime gestioni avverrà nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere fra datori di lavoro e lavoratori previsto per il finanziamento delle gestioni dell'assicurazione di malattia.

Ciò significa che l'attuale ripartizione dell'onere sul Fondo per l'adeguamento delle pensioni prevista in ragione di 2 terzi a carico dei datori di lavoro e di un terzo a carico dei lavoratori verrà a modificarsi per seguire la disciplina vigente in materia di ripartizione dell'onere nell'assicurazione di malattia, ripartizione che varia da gestione a gestione.

Nel caso della gestione dell'assicurazione contro le malattie affidata all'I.N.A.M., sulla quale ricade l'assistenza di circa il 96 per cento dei pensionati dell'I.N.P.S., l'onere passerà interamente a carico dei datori di lavoro, atteso che la disciplina attuale del relativo contributo non stabilisce un criterio generale di ripartizione dell'onere, ma ha posto, in via contingente a carico dei lavoratori, un'aliquota minima (0,15 per cento) dell'intero contributo.

Si ricorda, ad esempio, che per gli operai dell'industria il contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'I.N.A.M. è stabilito, dopo l'aumento dello 0,40 per cento previsto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, nella misura del 7,70 per cento delle retribuzioni, di cui il 7,55 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,15 per cento a carico del lavoratore.

Diverse ripartizioni di onere sono previste per le gestioni dell'assicurazione di malattia affidate agli altri Istituti. In tali casi generalmente la ripartizione dell'onere fra datori di lavoro e lavoratori si è dimensionata in relazione alla specialità delle categorie assistite e a livello delle prestazioni godute rispetto al trattamento generale di ma-

lattia erogato dall'I.N.A.M. per la generalità dei lavoratori.

Il disegno di legge, sempre all'articolo 11, fissa con chiarezza la temporaneità della quota dello 0,20 per cento a copertura dell'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati maturato alla data del 31 dicembre 1961, precisando che la stessa continuerà ad affluire al Fondo, a completa copertura degli oneri anzidetti, fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento d'intesa tra il Ministero del lavoro e quello del tesoro.

Tale ultima norma è apparsa particolarmente opportuna nel senso di garantire al-

l'I.N.P.S. la possibilità di rivalersi direttamente, sul gettito della quota contributiva anzidetta, delle anticipazioni che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, è tenuto ad effettuare a favore dell'I.N.A.M. e dell'I.N.A.D.E.L.

Per dare un'idea precisa della disciplina contributiva che verrà a crearsi nei riguardi della produzione, con l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 10 del presente provvedimento, si ritiene utile esporre qui di seguito un quadro sintetico delle misure del contributo con l'indicazione delle singole voci che lo compongono e della sua graduazione nel tempo.

CONTRIBUTO
PER IL FONDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI
E PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI PENSIONATI

	Solo onere per adeguamento pensioni	compreso onere per assi- stenza malat- tia pensionati
<i>a) Misura attuale:</i>		
per adeguamento pensioni	14,25 %	14,25 %
per assistenza malattia pensionati		2,80 %
per assistenza malattia pensionati		0,20 %
	<u>14,25 %</u>	<u>17,25 %</u>
a carico datori di lavoro	9,50 %	11,50 %
a carico lavoratori	4,75 %	5,75 %
<i>b) Misura dal 1° luglio 1962</i> (1° comma art. 10):		
per adeguamento pensioni	14,25 %	14,25 %
per adeguamento pensioni	3,75 %	3,75 %
per assistenza malattia pensionati		2,80 %
per assistenza malattia pensionati		0,20 %
	<u>18,00 %</u>	<u>21,00 %</u>
a carico datori di lavoro	12,00 %	14,00 %
a carico lavoratori	6,00 %	7,00 %
<i>c) Misura dal 1° luglio 1963</i> (2° comma art. 10):		
per adeguamento pensioni	14,25 %	14,25 %
per adeguamento pensioni	5,55 %	5,55 %
per assistenza malattia pensionati		2,80 %
per assistenza malattia pensionati		0,20 %
	<u>19,80 %</u>	<u>22,80 %</u>
a carico datori di lavoro	13,20 %	15,20 %
a carico lavoratori	6,60 %	7,60 %
<i>d) Misura dal 1° gennaio 1964:</i>		
per adeguamento pensioni	14,25 %	14,25 %
per adeguamento pensioni	5,55 %	5,55 %
per assistenza malattia pensionati		0,20 %
	<u>19,80 %</u>	<u>20,00 %</u>
a carico datori di lavoro	13,20 %	13,35 %
a carico lavoratori	6,60 %	6,65 %

All'articolo 11 il provvedimento prevede la possibilità di modificare la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, secondo i principi scaturiti dal più recente orientamento giurisprudenziale in materia tributaria.

La norma di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 4 aprile 1952, numero 218, che delegava il Governo a provvedere alla determinazione del contributo di cui trattasi, è decaduta per l'avvenuta scadenza del quinquennio previsto per lo esercizio della delega.

Allo stato attuale si impone la necessità di riprodurre una norma che provveda a tale esigenza, atteso il sistema di finanziamento « a ripartizione » che è alla base del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

La norma di cui all'articolo 11 prevede che la misura del contributo può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. La norma stabilisce, inoltre, i criteri per tale determinazione, ispirati ad una precisa correlazione tra contributi e fabbisogno del Fondo, desunto dalle risultanze di gestione, in applicazione delle disposizioni che regolano le prestazioni a carico del Fondo stesso.

È da chiarire che tale norma, garantendo la copertura dell'onere a carico della produzione per le prestazioni vigenti, comporta la inderogabile esigenza che qualsiasi ulteriore provvedimento inteso a modificare le prestazioni predette debba contestualmente disporre per la copertura dell'eventuale maggiore onere.

Disposizioni finali per il coordinamento del provvedimento con la legislazione vigente

Il disegno di legge è integrato da disposizioni finali (articolo 13) intese a sopprimere norme della vigente legislazione che non risultino compatibili con quelle del provvedimento. Trattasi di alcuni articoli conte-

nuti nelle varie disposizioni legislative che regolano il sistema pensionario, la cui sopravvivenza può considerarsi ormai anacronistica e fonte di equivoci nella interpretazione.

In relazione diretta con le norme del provvedimento è la soppressione dei commi quinto e sesto dell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in quanto tutta la materia concernente la riduzione delle pensioni nei confronti dei pensionati al lavoro nel settore agricolo è stata riordinata, come già rilevato in sede di illustrazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2.

La soppressione dell'articolo 27, ultimo comma della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è resa necessaria dall'esigenza di dare una compiuta regolamentazione per la completa utilizzazione dei contributi versati dal lavoratore, successivamente al pensionamento, accogliendo così le istanze dei lavoratori che oltre l'età di pensionamento continuano la loro attività.

L'abrogazione dell'articolo 61, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, trova la sua giustificazione nei seguenti motivi:

difficoltà, con conseguente possibile danno per il pensionato, di identificare nell'infortunio o malattia professionale l'unica causa della invalidità generica pensionabile a norma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636;

esclusiva ed ingiustificata applicazione della norma ai soli pensionati di invalidità anche dopo il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia a causa della impossibilità *ex lege* di trasformare il titolo di pensionamento;

danno evidente per il pensionato in quanto il rapporto tra salario e rendita più pensione è destinato a subire notevoli alterazioni perchè uno dei termini (salario) rimane riferito al momento dell'infortunio.

Soppressione, infine, dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e norme successive, il quale stabilisce che la pensione integrata non può superare l'80 per cento

della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione.

La norma, già considerevolmente svuotata di contenuto, in modo particolare dall'articolo 11, ultimo comma della legge 20 febbraio 1958, n. 55, colpisce, anche nella limitata sua portata attuale, i pensionati che negli ultimi periodi di lavoro precedenti il pensionamento possono trovarsi — data l'età avanzata — a dover accettare posti di lavoro con salari inferiori a quelli in precedenza goduti.

L'articolo 15 regola, infine, l'entrata in vigore del provvedimento, ferme rimanendo, ovviamente, le decorrenze fissate dall'articolo 5 e dall'articolo 10.

Dalla esposizione che precede si rileva come il sensibile miglioramento delle pensioni comporti per lo Stato, per i datori di

lavoro e per gli stessi lavoratori uno sforzo economico non indifferente compensato peraltro dall'incremento del reddito di questi ultimi anni.

Restano escluse da tali benefici alcune categorie di lavoratori autonomi: per talune di esse (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) come si è sopra detto sarà provveduto nel quadro di un completo riassetto, ai fini previdenziali, di tutto il settore agricolo; per altre (commercianti) il problema potrà essere esaminato, autonomamente, in considerazione della particolarità delle categorie stesse.

Il presente disegno di legge, se comporta un onere finanziario di un certo rilievo, consente tuttavia in un momento favorevole della congiuntura economica di far partecipare i pensionati al più elevato tenore di vita della comunità nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 72 volte.

Art. 2.

L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 12.000;

b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 15.000.

I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:

a) a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonerano dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito;

b) a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione.

Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

I trattamenti minimi di pensione per invalidità o per vecchiaia sono maggiorati di

un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.

Il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruitori dei trattamenti minimi, di cui al primo comma, ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi suddetti e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo della esistenza dei requisiti di legge.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Per i titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi nel settore agricolo con qualifica di salariato, giornaliero, o con qualsiasi altra qualifica — fatta eccezione soltanto per i lavoratori con qualifica impiegatizia — la riduzione del trattamento di pensione prevista dall'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e la detrazione dell'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi di cui al primo comma, sono effettuate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ragione del numero delle

giornate di lavoro prestato nell'anno precedente e risultante dagli elenchi anagrafici.

Art. 3.

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dopo la decorrenza della pensione o, nel caso di pensione di vecchiaia differita ai sensi dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dopo il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione stessa, danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto, purchè:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e, qualora si tratti di pensione per invalidità, il pensionato abbia compiuto l'età di 60 anni se uomo, e di 55 anni se donna;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno qualora trattisi di pensionato per invalidità.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La relativa misura si determina applicando la percentuale meno elevata, comune ad ambo i sessi, stabilita per la liquidazione delle pensioni dalle lettere a) e b) dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni.

I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni

stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.

Se la pensione in atto risulta maggiorata di un'integrazione per portarla al trattamento minimo, l'integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento.

In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.

Art. 4.

L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione supplementare:

a) decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

b) si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del precedente articolo 3 e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni;

c) è aumentata di un decimo del suo importo per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

d) è maggiorata ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge n. 218.

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 3.

La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono reversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.

In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.

È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.

Art. 5.

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è riaperto per

un periodo di due anni dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal numero 1 dell'articolo 9, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, semprechè nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i superstiti degli assicurati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito ».

Art. 7.

Il datore di lavoro che abbia ommesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, nu-

mero 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorchè si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2, commi primo e secondo, della presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle Gestioni speciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

Art. 9.

Fermo restando il concorso finanziario dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dallo articolo 11, lettera *b*), della legge 13 marzo 1958, n. 250, lo Stato concorre per l'esercizio 1962-63 con l'ulteriore contributo di lire 14 miliardi per l'aumento dei trattamenti minimi previsti dall'articolo 2 della presente legge.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964 la misura del contributo di lire 14 miliardi, di cui al precedente comma, è elevata a lire 37,5 miliardi.

All'onere di lire 50 miliardi, conseguente all'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-63 ed a quello di lire 73,5 miliardi per ognuno degli esercizi successivi si farà fronte con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento recante modifiche al trattamento fiscale delle vendite « allo stato estero ».

Art. 10.

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai fini della garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle pensioni, è fissata in ragione del 18 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 12 per cento a carico del datore di lavoro e il 6 per cento a carico del lavoratore.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963, la misura del contributo di cui al precedente comma è determinata in ragione del 19,80 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,20 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,60 per cento a carico del lavoratore.

In aumento alle misure del contributo di cui ai precedenti comma, si applicano le seguenti quote di contribuzione, previste dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati:

il 2,80 per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il periodo di paga precedente a quello in corso al 1° gennaio 1964, data in cui — ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 31 dicembre 1961, n. 1443 — l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati è posto a carico delle rispettive gestioni della assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio, mediante adeguamento delle misure dei relativi contributi con l'osservanza dei criteri di ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori prevista per il funzionamento di ciascuna gestione;

lo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fino all'intera copertura della parte di onere per l'assistenza di malattia ai pensionati non fronteggiata dalla disponibilità del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 1° gennaio 1962. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi.

Art. 11.

La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, numero 218, a favore del Fondo per l'adeguamento

delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le variazioni della misura del contributo di cui al precedente comma saranno stabilite in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze della relativa gestione derivante dall'applicazione delle norme che regolano le prestazioni a carico del Fondo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B, n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente legge.

Art. 13.

Con effetto dal 1° luglio 1962 sono abrogate le seguenti disposizioni:

articolo 61 — ultimo comma — del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, numero 818; articolo 5 e articolo 11 — ultimo comma — della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

articolo 12, quinto e sesto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

articolo 27 — ultimo comma — della legge 4 aprile 1952, n. 218;

articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 14.

Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 2 decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

I pensionati che compiano il 65° anno di età nel corso del 1962 hanno diritto all'au-

mento del minimo dalla data stabilita al secondo comma del successivo articolo 15.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare.

Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 10 la presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1962.

TABELLA A

**CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI
PER OGNI MESE DI LAVORO**

Classi di con- tribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE		Per l'assicura- zione invalidi- tà, vecchiaia e superstiti	Per l'assicura- zione tubercu- losi	Per l'assicura- zione disoccu- pazione	Per l'assisten- za agli orfani dei lavoratori	In complesso
1		fino a lire 14.300	26	6	6	4	42
2	oltre lire	14.300 » » » 23.000	36	6	8	4	54
3	» »	23.000 » » » 36.000	44	8	8	4	64
4	» »	36.000 » » » 44.600	56	8	8	4	76
5	» »	44.600 » » » 54.200	66	8	10	8	92
6	» »	54.200 » » » 65.000	78	8	10	8	104
7	» »	65.000 » » » 77.100	92	10	10	8	120
8	» »	77.100 » » » 90.100	108	10	10	8	136
9	» »	90.100 » » » 104.900	126	12	12	8	158
10	» »	104.900 » » » 120.900	144	12	12	8	176
11	» »	120.900 » » » 138.700	160	12	12	12	196
12	» »	138.700 » » » 158.600	178	14	14	12	218
13	» »	158.600 » » » 178.100	200	14	14	12	240
14	» »	178.100 » » » 198.000	220	14	14	12	260
15	» »	198.000 » » » 218.000	240	14	14	12	280
16	» »	218.000 » » » 237.500	260	14	14	12	300
17	» »	237.500 » » » 257.000	280	16	16	14	326
18	» »	257.000 » » » 277.300	300	16	16	14	346
19	» »	277.300 » » » 303.800	320	16	16	14	366
20	» »	303.800 » » » 329.800	340	16	16	16	388
21	» »	329.800 » » » 363.100	365	16	16	16	413
22	» »	363.100 » » » 396.100	390	16	16	16	438
23	» »	396.100	420	16	16	16	468

TABELLA B

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI
PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. In generale - esclusi gli agricoli

Classi di con- tribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE		Per l'assicura- zione invalidi- tà, vecchiaia e superstiti	Per l'assicura- zione tubercu- losi	Per l'assicura- zione disoccu- pazione	Per l'assisten- za agli orfani dei lavoratori	In complesso
1	fino a lire 3.300		6	1	1	1	9
2	oltre lire	3.300	» » » 5.300	8	1	1	11
3	» »	5.300	» » » 8.300	10	1	1	13
4	» »	8.300	» » » 10.300	13	2	2	18
5	» »	10.300	» » » 12.500	15	2	2	21
6	» »	12.500	» » » 15.000	18	2	2	24
7	» »	15.000	» » » 17.800	21	2	2	27
8	» »	17.800	» » » 20.800	25	2	2	31
9	» »	20.800	» » » 24.200	29	3	3	37
10	» »	24.200	» » » 27.900	33	3	3	41
11	» »	27.900	» » » 32.000	37	3	3	46
12	» »	32.000	» » » 36.600	41	3	3	50
13	» »	36.600	» » » 41.100	45	4	4	56
14	» »	41.100	» » » 45.700	51	4	4	62
15	» »	45.700	» » » 50.300	55	4	4	66
16	» »	50.300	» » » 54.800	60	4	4	71
17	» »	54.800	» » » 59.300	65	4	4	76
18	» »	59.300	» » » 64.000	69	4	4	80
19	» »	64.000	» » » 70.100	74	4	4	85
20	» »	70.100	» » » 76.100	78	4	4	90
21	» »	76.100	» » » 83.800	84	4	4	96
22	» »	83.800	» » » 91.400	90	4	4	102
23	» »	91.400		97	4	4	109